

Legge regionale 18 ottobre 1990 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

**Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.**

**Art. 58**

**1.** I termini per la presentazione delle domande di cui all' articolo della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**2.** In caso di decesso del titolare della domanda di intervento pubblico, ai sensi degli articoli 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata dal successore dell' istante deceduto.

**3.** Trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell' articolo 53 della citata legge regionale n. 53 del 1984, nonché quelle di cui al comma 2 dell' articolo 56 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.

**4.** Sono fatte valide agli effetti contributivi le opposizioni di intervento privato tempestivamente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge dai successori per causa di morte dei soggetti titolari della domanda di intervento pubblico.